federazione ginnastica d'Italia

Il Tribunale Federale

PALAZZO DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE
VIALE TIZIANO N° 70 - TEL . 06.87975088
00196 ROMA

SENTENZA N. 9/2023

Il Tribunale Federale FGI composto da

Avv. Marco Leoni **Presidente**
Avv. Daniela Corengia **Componente**
Avv. Antonio Cippone **Componente**

si è riunito – mediante collegamento telematico – in data 21.04.2023, per discutere del procedimento avviato con citazione a giudizio su richiesta del Procuratore Federale FGI, nei confronti della sig.ra Moira FERRARI per rispondere della violazione dell'art. 2 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, in relazione all'art. 7 del Codice Etico FGI e 2 del Codice Comportamento Sportivo del CONI, per il seguente addebito: "*In qualità di Tecnica della ASD S.G.A. Gymnasium, adottava metodi di allenamento non conformi ai doveri di correttezza e professionalità, in particolare correggendo errori tecnici e\o comportamentali delle allieve con percosse, tirate di capelli e insulti. In Villorba (TV) quantomeno fino al 2017*."

Il Tribunale così decide.

A fronte delle plurime eccezioni sollevate dalla difesa dell'incolpata, il Tribunale, in applicazione del principio della ragione più liquida, ritiene di accogliere quelle relative alla violazione del principio del bis in idem ed alla prescrizione dell'azione disciplinare, nei termini che seguono.
Invero, l'art. 81 RGD individua distinti termini di prescrizione a seconda della tipologia dei fatti contestati. Nel caso di specie, poiché l'incolpata è accusata di aver adottato "*metodi di allenamento non conformi ai doveri di correttezza e professionalità, in particolare correggendo errori tecnici e\o comportamentali delle allieve con percosse, tirate di capelli e insulti. In Villorba (TV) quantomeno fino al 2017*", la disciplina applicabile è quella prevista dall'art. 81, comma 2 lett. d) che fissa il limite prescrittivo entro "*il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione*", termine già spirato.
La suddetta norma è derogata, in via eccezionale, dall'art. 80.6 RGD, ai sensi del quale "*se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione*".
Ebbene, il decreto di citazione a giudizio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso del 25/3/2022 fa espresso riferimento esclusivamente a due episodi accaduti ai danni dell'atleta ---------- ("*per aver abusato dei mezzi di correzione e disciplina, in qualità di tecnica e istruttrice di ginnastica artistica presso la società Ginnastica Artistica Gymnasium di Villorba, in danno della minore ---------- (n. a Venezia il 4/4/08), affidatale per ragioni di istruzione sportiva ed al fine di correggerne gli errori tecnici e/o comportamentali, in una occasione nel periodo tra giugno e dicembre 2016 percuotendola con una sberla alla nuca ed in data 18/1/17 colpendola con uno schiaffo alla guancia sinistra*"). Quindi, solo per tali fatti sarebbe astrattamente applicabile il termine di prescrizione più lungo previsto dall'art. 80.6 RGD.
Tuttavia, dall'acquisizione del fascicolo del procedimento n. 17/2017 della Procura Federale, aperto nei confronti dell'odierna incolpata, risulta che il suo comportamento è stato già oggetto di valutazione da parte della Giustizia Sportiva. In particolare, dall'avviso di intenzione di deferimento del 31/8/2017, si rileva che l'odierna incolpata era stata accusata di "*aver percosso la ginnasta ----------, sua allieva. In Treviso, il*

PALAZZO DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE
VIALE TIZIANO N° 70 - TEL . 06.87975088
00196 ROMA

18/1/2017". Per tale addebito, la tesserata e la Procura Federale avevano concordato le sanzioni della sospensione per 30 giorni e dell'ammenda di € 300,00. Pertanto, in ottemperanza al principio generale del ne bis in idem correttamente richiamato dalla difesa dell'incolpata, l'episodio avvenuto il 18/1/2017 non può essere oggetto di un secondo procedimento disciplinare.

Per quanto riguarda l'episodio del "*dicembre 2016*", è indubbio che anche esso sia emerso nel precedente procedimento disciplinare, come risulta da:

- l'audizione del 29/9/2017 innanzi alla Procura Federale, in cui l'atleta ---------, dopo aver rievocato l'episodio del 18/1/2017, aggiungeva: "*in precedenza, circa un mese prima mi aveva dato uno scappellotto perché dopo aver fatto la rovesciata anziché alzare le braccia le ho portate lateralmente*";
- l'audizione del 29/9/2017, in cui la sig.ra ---------, madre della citata atleta, riferiva: "*dopo il primo scappellotto sulla testa preso da -------, avevo chiamato Moira Ferrari per informarla che non ero d'accordo con tali metodi*";
- la denuncia-querela, presentata dalla sig.ra --------- alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, ove, dopo la narrazione dell'evento del 18/1/2017, si legge: "*purtroppo non era la prima volta che accadevano episodi di tal genere, alcuni mesi prima – infatti – la stessa sig.ra Moira Ferrari, sempre nel corso di un allenamento, aveva dato una sberla sulla nuca a ------- nel malinteso intento educativo*".

Emerge, inoltre, sempre dal predetto fascicolo n. 17/2017, che l'episodio del dicembre 2016 sia stato aggiunto alla narrazione solo per rimarcare la scorrettezza del comportamento dell'odierna incolpata:

- nella mail di protesta del 22/1/2017, inviata dai genitori dell'atleta, questi si lamentavano giustamente dell'episodio del 18/1/2017, nulla riferendo in merito a precedenti accadimenti;
- nella lettera del 29/3/2017, inviata dall'avv. Zanotto per conto dei genitori dell'atleta, di nuovo l'unico episodio lamentato era quello del 18/1/2017 (ancorché indicato con la data errata del 19/1/2017).

In breve, all'indomani del grave episodio del 18/1/2017, nessun cenno veniva fatto al precedente caso del dicembre 2016.

Sembra quindi potersi ritenere che, nel momento in cui la Procura Federale e l'incolpata hanno concordato l'applicazione della sanzione ex art.85 RDG, la volontà di entrambe fosse tesa a definire il procedimento disciplinare con tutto quanto in esso emerso e, pertanto, si riferisse, oltre che all'evento principale del 18/1/2017, anche all'evento apparentemente meno rilevante del dicembre 2016.

Del resto, se così non fosse stato, la Procura Federale, già nel settembre-ottobre 2017, cioè all'indomani delle audizioni di ---------- e della sig.ra ---------- e ben prima del patteggiamento intervenuto il 2/12/2017, avrebbe dovuto aprire, nel rispetto dei termini regolamentari, un nuovo procedimento disciplinare per l'episodio del dicembre 2016, cosa che non è avvenuta.

PQM

- letti gli atti di causa;
- sentite le conclusioni formulate dalla Procura federale e dalla difesa dell'incolpata;
- dichiara di non doversi procedere nei confronti della tesserata Moira Ferrari**.**

f.to Avv. Marco Leoni	**Presidente**
f.to Avv. Daniela Corengia	**Componente**
f.to Avv. Antonio Cippone	**Componente**